



COMUNE DI OGLIANICO

Città Metropolitana di Torino

Servizi Demografici

REGOLAMENTO COMUNALE PER I MATRIMONI CIVILI E COSTITUZIONE DELLE UNIONI CIVILI

INDICE

Art. 1 – Oggetto e finalità

Art. 2 – Funzioni

Art. 3 – Luogo della celebrazione

Art. 4 – Orario di celebrazione, servizi aggiuntivi e prescrizioni

Art. 5 – Tariffe

Art. 6 – Organizzazione del servizio

Art. 7 – Allestimento della sala

Art. 8 – Disposizioni Finali

Art. 9 – Entrata in vigore

ART. 1 – OGGETTO E FINALITA'

1. Il presente regolamento disciplina le modalità di celebrazione dei matrimoni civili come regolati dalle disposizioni di cui all'artt. 106 e seguenti del Codice Civile e le costituzioni delle unioni civili ai sensi della Legge 20 maggio 2016, n. 76.
2. La celebrazione del matrimonio e la costituzione dell'unione civile sono attività istituzionali garantite.

ART. 2 – FUNZIONI

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati dal Sindaco o dagli assessori o consiglieri o funzionari comunali, a tal fine delegati. Possono, altresì, essere celebrati da cittadini italiani, appositamente delegati dal Sindaco, che abbiano i requisiti per la elezione a consigliere comunale.

ART. 3 – LUOGO DELLA CELEBRAZIONE

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati, pubblicamente, e – over ricorrano le circostanze di cui all'allegato prospetto – previo pagamento di apposita tariffa, nella Sala Consiliare.

ART. 4 – ORARIO DI CELEBRAZIONE, SERVIZI AGGIUNTIVI E PRESCRIZIONI

1. I matrimoni civili e le costituzioni delle unioni civili sono celebrati:
 - a. in via ordinaria: nell'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile;
 - b. in via straordinaria: nella mattinata del sabato dalle ore 09.00 alle ore 12.00.
2. Sono da intendersi servizi aggiuntivi:
 - a. l'allestimento della Sala Consiliare, anche parziale e comunque senza alcun onere a carico del Comune, con fiori e/o piante, estoni od altre forme di addobbo;
 - b. l'esecuzione di musica, canti od altro.
3. Non è ammesso, prima, durante e dopo il rito, il lancio e/o spargimento di riso, pasta, confetti, petali, coriandoli od altro materiale che imbratti luoghi e/o crei pericolo per terzi che, per loro natura, sono aperti al pubblico. Detta condotta è vietata anche negli spazi attigui.

ART. 5 – TARIFFE

1. Le tariffe, articolate in maniera diversa tra i residenti ed i non residenti, dovute per la celebrazione dei matrimoni civili e la costituzione delle unioni civili sono specificate nell'Allegato ed il loro corrispettivo è soggetto ad eventuale adeguamento mediante deliberazione della Giunta Comunale.
2. Nella determinazione delle tariffe sono considerati a titoli di rimborso:
 - a. il costo del personale necessario per l'espletamento del servizio;
 - b. il costo dei servizi offerti per la celebrazione del matrimonio (allestimento sala, spese gestionali, eventuale riscaldamento, energia elettrica e pulizia della sala nonché del corridoio).

ART. 6 – ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

1. L'Ufficio Comunale competente all'organizzazione della celebrazione dei matrimoni e delle costituzioni di unioni civili è l'Ufficio di Stato Civile.
2. La visita della sala destinata alla celebrazione dei matrimoni e delle costituzioni di unioni civili può essere effettuata da parte dei richiedenti solo durante l'orario di servizio dell'Ufficio di Stato Civile.
3. La richiesta relativa all'uso della sala a ciò adibita ed ai servizi richiesti deve essere comunicata all'Ufficio di Stato Civile almeno 30 (trenta) giorni lavorativi antecedenti la data di celebrazione, unitamente, ove previsto, all'esibizione dell'attestazione dell'avvenuto pagamento della tariffa.
4. Nessun rimborso spetterà qualora la mancata prestazione dei servizi richiesti sia imputabile alle parti richiedenti.

ART. 7 – ALLESTIMENTO DELLA SALA

1. I richiedenti possono, a propria cura e spese, arricchire la sala con ulteriori arredi ed addobbi che, al termine della cerimonia, dovranno essere tempestivamente ed integralmente rimossi, sempre a cura dei richiedenti.
2. La sala dovrà essere, quindi, restituita nelle medesime condizioni in cui è stata concessa per la celebrazione.
3. Il Comune di Oglianico si intende sollevato da ogni responsabilità legata alla custodia degli arredi ed addobbi temporanei disposta dai richiedenti.
4. Nel caso si verificano danni alle strutture concesse per le celebrazioni, l'ammontare degli stessi, salvo identificazione del diretto responsabile, sarà addebitato ai richiedenti.

ART. 8 – DISPOSIZIONI FINALI

1. Per tutto ciò che non è previsto nel presente regolamento si fa rinvio agli usi ed alle consuetudini nonché il Codice Civile, il D.P.R. 03.11.2000, n. 396, il D.Lgs. 18.08.200, N. 267, la Legge 20.05.2016, n. 76 e lo Statuto Comunale.

ART. 9 – ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore dal 1° agosto 2025. Da tale data sono abrogate tutte le norme precedenti.

ALLEGATO

TARIFFE

RESIDENTI (almeno uno dei residente all’atto nubendi deve essere della pubblicazione)		NON RESIDENTI	
IN ORARIO	FUORI ORARIO	IN ORARIO	FUORI ORARIO
TARIFFA DOVUTA	NON €. 200,00	€. 250,00	€. 300,00